

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Argos Supply Trading BV

(Causa C-4/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Regimi economici doganali — Perfezionamento passivo — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 148, lettera c) — Concessione di un'autorizzazione — Condizioni economiche — Mancanza di un pregiudizio grave agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari — Nozione di «trasformatori comunitari»]

(2016/C 343/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Argos Supply Trading BV

Dispositivo

L'articolo 148, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una domanda di autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo, al fine di valutare se le condizioni economiche cui è subordinato il ricorso a tale regime siano soddisfatte, è necessario tenere conto non solo degli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti affini al prodotto finito risultante dalle operazioni di perfezionamento prospettate, ma anche di quelli dei produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione nel corso di tali operazioni.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 luglio 2016 — Commissione europea/Romania

(Causa C-104/15) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Tutela dell'ambiente — Direttiva 2006/21/CE — Gestione dei rifiuti — Estrazione mineraria — Bacini di decantazione — Emissione di polvere — Particolato sospeso — Inquinamento — Salute umana — Misure di prevenzione obbligatorie — Articoli 4 e 13 — Constatazione dell'esistenza di un inadempimento)

(2016/C 343/08)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuta: Romania (rappresentanti: R.H. Radu, E. Gane, A. Buzoianu e R. Hațieganu, agenti)

Dispositivo

1) Non avendo adottato le misure adeguate per prevenire il sollevamento di polvere dalla superficie del bacino Boșneag — estensione, la Romania è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 4 e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

2) La Romania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 146 del 4.5.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016 — Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Carolus C. BVBA

(Causa C-226/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo English pink — Opposizione del titolare del marchio denominativo PINK LADY e dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «Pink Lady» — Rigetto dell'opposizione — Decisione di un tribunale dei marchi dell'Unione europea — Riforma — Autorità di cosa giudicata)

(2016/C 343/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (rappresentanti: T. de Haan, avocat, P. Péters, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Carolus C. BVBA

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 254 del 3.8.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke

(Causa C-341/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Collocamento a riposo su richiesta dell'interessato — Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro — Normativa nazionale che esclude l'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute — Congedo per malattia — Dipendenti pubblici)

(2016/C 343/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Hans Maschek

Convenuta: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke